

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 53

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).**

(BURC n. 130 del 22 dicembre 2017)

**Art. 1**

(Modifiche all'art. 26 [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 26, comma 2, della [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) dopo le parole "effettuata con l'ausilio", l'espressione "del cane a ciò addestrato" è sostituita con l'espressione "di non più di due cani a ciò addestrati per ciascun cercatore".

**Art. 2**

(Modifiche all'art. 27 [l.r. 30/2001](#))

1. All'articolo 27 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) al comma 1, lettera d), le parole "dal 1 giugno" sono sostituite con le parole "dal 15 aprile";
  - b) al comma 1, lettera e), le parole "31 dicembre" sono sostituite con le parole "15 aprile";
  - c) al comma 1, lettera g) le parole "dal 10 gennaio" sono sostituite con le parole "dal 1 gennaio";
  - d) al comma 1, lettera i) le parole "31 gennaio" sono sostituite con le parole "31 marzo";
  - e) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le lettere "i bis) Tuber bellonae o bellone: dal 1 settembre al 31 marzo", "i ter) Tuber oligospermum: dal 1 ottobre al 30 maggio".

**Art. 3**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.